



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**

**SEZIONE IV FAMIGLIA**

**UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

**OGGETTO:** Richieste di visibilità su procedure di amministrazione di sostegno

Come segnalato dalla cancelleria pervengono varie “istanze di visibilità” presentate da avvocati per conto di parti diverse dal beneficiario.

Questa sezione, con verbale ex art. 47 OG in data 30 marzo 2018 ha già stabilito i rigorosi limiti nei quali può essere consentito l’accesso agli atti di una amministrazione di sostegno da parte di soggetti diversi dall’amministratore di sostegno e dal beneficiario stesso (che a tale fine può indubbiamente nominare un difensore).

Appare qui opportuno richiamare alcuni principi:

a) gli atti delle procedure di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici: invero, ai sensi dell’art. 128 cpc., solo “l’udienza in cui si discute la causa” è pubblica e nella procedura di gestione della amministrazione di sostegno, davanti al giudice tutelare, non è prevista alcuna udienza di discussione della causa ma solo udienze camerali: invero gli atti emessi dal giudice tutelare durante la gestione di una amministrazione di sostegno sono emessi “de plano” e non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità se non la comunicazione all’amministratore di sostegno e al beneficiario (per il tramite dell’amministratore di sostegno).

b) laddove la persona beneficiaria non fosse sottoposta ad amministrazione di sostegno nessuno potrebbe accedere ai dati riguardanti le sue spese, i suoi redditi, la gestione della sua vita personale senza il di lei consenso: ed evidentemente, per il fatto che una persona sia sottoposta ad amministrazione di sostegno (istituto che tra l’altro non comporta la perdita della capacità giuridica e limita solamente quella di agire in base a quanto previsto nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno) le informazioni di questa persona non divengono per ciò solo estensibili a terzi, ivi compresi i figli, che non possono vantare diritti di “proprietà” sui beni dell’amministrata e quindi non hanno neppure diritto di conoscere quali siano redditi, beni e spese dell’amministrato.

c) Va inoltre osservato che i dati raccolti nel corso del procedimento giudiziario, ed in special modo i dati propri delle procedure di amministrazione di sostegno, nell'ambito dei quali si possono annoverare dati "sensibili" (*e precipuamente, ma non solo, quelli personali idonei a rivelare lo stato di salute*). non possono essere diffusi e possono essere comunicati solo nei limiti espressamente previsti da disposizioni di legge.

Invero tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196): e il beneficiario della amministrazione di sostegno "ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" (art. 1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Conseguentemente, in forza del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI l'accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione verso terzi.

Si aggiunga che per i dati attinenti alle condizioni di salute (ossia per i "dati sensibili" che costituiscono la componente spesso maggioritaria nei procedimenti di ads) è vietata in ogni caso ai sensi dell'art. 22 comma 8 e 26 comma 5 del d.lgsvo che prevedono che "*I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi*".

In conclusione va quindi ribadito che **non sussiste quindi un diritto di soggetti diversi dall'amministratore di sostegno e dallo stesso beneficiario di accedere agli atti dell'amministrazione di sostegno: l'accesso di qualunque altro soggetto deve pertanto essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare.**

Peraltro nel valutare la richiesta di accesso agli atti il giudice tutelare deve, preventivamente, raccogliere la volontà dell'amministrato che ben può voler escludere i terzi dalla conoscenza di atti che riguardano aspetti personali della sua vita. L'amministrato va quindi sentito direttamente o per il tramite dell'amministratore di sostegno prima di autorizzare l'accesso di terzi agli atti. Laddove l'amministrato non sia in grado di validamente esprimere una propria volontà in ordine alla richiesta di accesso agli atti spetterà al Giudice Tutelare, sentito il parere dell'amministratore di sostegno, valutare l'utilità dell'accesso agli atti: tale valutazione, peraltro, non deve essere basata sull'interesse del terzo ma solo, ed esclusivamente, sull'interesse dell'amministrato. Pertanto deve essere preventivamente accertato se l'accesso agli atti, che sacrifica il diritto alla riservatezza dell'amministrato, sia assolutamente indispensabile ai fini della migliore gestione dell'amministrazione stessa, ad esempio perché può fornire un punto di vista diverso in ordine alle modalità di cura del beneficiario o in merito alla gestione patrimoniale dello stesso: tale accertamento richiede un preliminare vaglio delle motivazioni dell'istanza ed eventualmente una preliminare audizione dell'istante, anche in contraddittorio con l'amministratore di sostegno e il beneficiario, al fine di valutare le motivazioni e la fondatezza dell'istanza stessa.

Nel citato verbale si ribadiva che tale principio vale per tutte le fasi della gestione dell'amministrazione di sostegno ed in particolare anche per la fase iniziale dell'amministrazione di

sostegno ossia la fase dell'audizione del beneficiario e la fase, eventuale, della nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

A tale proposito va ricordato che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applica l'art. 713 c.p.c. in forza del rinvio di cui all'art. 720-bis, comma I, c.p.c. Tale norma prevede che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia comunicato, oltre che al pubblico ministero e al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, parte necessaria del procedimento, anche alle persone indicate nell'atto introduttivo "le cui informazioni (il giudice) ritenga utili". La partecipazione del coniuge o del convivente, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo, ossia delle persone che debbono essere indicate nel ricorso, si fonda quindi non già sull'esigenza di radicare il contraddittorio, bensì sul bisogno di garantire al giudice l'acquisizione di elementi di fatto idonei a formare il proprio convincimento. Dalla norma si ricava, quindi, che i soggetti indicati nel ricorso non sono parti necessarie del giudizio d'apertura dell'amministrazione di sostegno: il giudice invero ordina di notificare il decreto non già a tutti i soggetti legittimati a proporre la domanda introduttiva ma solo a quelli che, fra costoro, appaiono in grado di dare utili informazioni<sup>1</sup>.

Pertanto si concludeva che la costituzione con il ministero di un avvocato di tali soggetti, che sotto il profilo tecnico-giuridico non sono parti del procedimento ma "informatori necessari", rappresenti solo una prassi accettata per migliorare la qualità dell'approfondimento istruttorio: ma la costituzione nella fase del procedimento disciplinata dall'art. 713 cpc. non determina la costituzione di un contraddittorio pieno in cui tutte le parti sono abilitate ad accedere agli atti del procedimento.

Ciò a maggior ragione quando il ricorso sia proposto dallo stesso soggetto beneficiario, circostanza che impone una cautela ancora maggiore nel divulgare a terzi gli atti dallo stesso prodotti.

Peraltro, al fine di garantire un maggiore ausilio alla decisione del giudice tramite un contraddittorio più ampio nella fase del procedimento disciplinata dall'art. 713 cpc si riteneva opportuno adottare una soluzione che favorisca un contraddittorio sugli elementi portati a fondamento della richiesta di amministrazione di sostegno e quindi permettere la costituzione delle parti che ne facciano richiesta salvo diverso apprezzamento, di volta in volta, del giudice tutelare.

Ma conclusa tale fase si disponeva con il citato verbale che la cancelleria provvedesse alla cancellazione del nominativo del difensore di terze persone dal SICID in quanto, l'attuale inadeguatezza del sistema informatico SICID, non permette di escludere la visibilità per singoli atti o fasi del procedimento e rende permanentemente visibili a chiunque si costituisca tutti i dati personali della parte.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628 (Pres. Luccioli, rel. Panzani) secondo cui "nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazioni" per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente".

Tale soluzione comporta che, durante la fase “gestoria” del procedimento, ossia dopo la nomina dell’amministratore di sostegno, unici soggetti che possono accedere direttamente al procedimento sono solo il ricorrente e l’amministratore di sostegno.

In conclusione con il citato verbale si disponeva che:

a) nella fase “decisoria” iniziale del procedimento, ossia dalla presentazione del ricorso fino alla nomina dell’amministratore definitivo, tutte le parti che hanno diritto di interloquire nel procedimento perché convocate all’udienza ex art. 713 cpc., oltre il ricorrente e il beneficiario ed eventualmente l’amministratore di sostegno provvisorio, vanno iscritte nel procedimento principale e, se assistite da un difensore, va permessa la loro costituzione telematica;

b) in questa fase le istanze dell’amministratore di sostegno vanno sempre iscritte come sub-procedimenti in modo da limitarne la visibilità solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso mentre i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo principale al fine di rendere immediatamente intellegibile l’evoluzione delle vicende della misura di protezione;

c) qualora lo svolgimento dell’udienza venga delegata ad un giudice onorario il procedimento dovrà essere assegnato allo stesso con la sostituzione provvisoria del giudice titolare in modo che lo stesso possa avere piena conoscenza degli atti e possa gestire la predisposizione delle bozze dei provvedimenti anche dopo la chiusura dell’udienza;

d) durante la fase in cui il procedimento è temporaneamente assegnato al giudice onorario vanno iscritte nei sub-procedimenti tutte le istanze che pervengano dall’amministratore di sostegno o da terzi: tali sub-procedimenti vanno assegnati al magistrato ordinario titolare del procedimento in modo che siano visibili allo stesso anche se il procedimento principale è assegnato al magistrato onorario. Fanno eccezione a tale regola solo le istanze di rinvio dell’udienza, gestita dal giudice onorario, che andranno inserite nel procedimento principale in modo che siano immediatamente visibili al magistrato onorario che gestisce l’udienza stessa;

e) dopo la chiusura della fase “decisoria”, ossia dopo la nomina dell’amministratore di sostegno definitivo, poiché non è possibile gestire informaticamente la fase successiva distinguendo tra le parti che hanno diritto ad accedere al fascicolo informatico e quelle che tale diritto non hanno, si deve disporre sempre e comunque l’estromissione delle parti costituite; tale estromissione deve essere eseguita dalla cancelleria mediante la cancellazione del difensore costituito delle altre parti in modo da impedire l’accesso telematico indebito agli atti della procedura; il fascicolo rimarrà quindi visibile solo all’amministratore di sostegno. Va estromesso anche il difensore che eventualmente abbia seguito l’amministrato durante la fase “decisoria” in quanto tale costituzione si deve ritenere ammessa solo per assistere l’amministrato nella fase in cui viene decisa la nomina dell’amministratore di sostegno.

f) nel caso di costituzioni successive alla nomina dell’amministratore di sostegno da parte di terzi l’inserimento nel sistema informatico della parte costituita dovrà avvenire creando un sub-procedimento ad hoc, relativo solo alla costituzione della parte, in modo che non siano visibili i dati e i documenti del procedimento principale;

g) nel caso invece in cui l'amministrato nomini un difensore durante la gestione dell'amministrazione di sostegno al fine di chiedere la revoca dell'amministrazione di sostegno medesima, l'avvocato sarà inserito quale parte del procedimento principale salvo diversa valutazione del giudice tutelare;

h) l'eventuale accesso al procedimento principale da parte di persone diverse dall'amministratore di sostegno dovrà essere sempre autorizzato preventivamente dal giudice tutelare a cui la cancelleria deve sottoporre la relativa istanza prima di rendere visibile il fascicolo digitale.

A fronte di tali conclusioni si deve ribadire che:

a) le istanze generiche di "visibilità degli atti", che sono previste nel processo civile telematico per permettere all'avvocato di controparte di vedere gli atti prodotti dall'attore/ricorrente in vista della propria costituzione, non sono ammissibili né nell'ambito della fase decisoria né nell'ambito della fase gestoria se non per il difensore del beneficiario nominato dallo stesso con relativo mandato e/o procura; invero nella fase gestoria i terzi non hanno nessun diritto di chiedere la visibilità degli atti mentre nella fase decisoria, trattandosi di "persone informate sui fatti" possono costituirsi con proprie memorie (e solo a seguito di tale costituzione potranno vedere gli atti) ma non possono chiedere la visibilità di atti personalissimi a cui potrebbe non conseguire alcuna costituzione;

b) la cancelleria provvederà ad inserire nel Sicid, a fronte di una istanza di "visibilità degli atti", ad accettare l'istanza di visibilità, non metterla in evidenza al giudice ma inviare un biglietto di cancelleria con la dicitura "l'istanza di visibilità non è applicabile alle procedure di Ads come da disposizione del presidente della sezione famiglia"

c) qualora un terzo voglia accedere agli atti dovrà invece predisporre e depositare apposita motivata e documentata istanza finalizzata a provare l'esistenza di un interesse reale ed attuale a vedere gli atti (ad esempio ciò può avvenire per gli eredi dopo la morte del beneficiario);

d) tale istanza verrà iscritta dalla cancelleria in un sub procedimento in modo che non determini una automatica visibilità degli atti (come avverrebbe con una costituzione in giudizio): sarà il giudice tutelare che dovrà autorizzare, sotto la sua precipua responsabilità, **attraverso un provvedimento adeguatamente motivato**, l'accesso agli atti riservati della parte.

Genova, 4 maggio 2022

IL PRESIDENTE SEZ. IV  
Dr. Domenico Pellegrini